

Delibera n° 1350

Estratto del processo verbale della seduta del
3 ottobre 2025

oggetto:

"BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003, N. 8 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO). ANNO 2025" E "BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO O DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003, N. 8 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO). ANNO 2025". ADOZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 3 della stessa, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione, incentivi in conto capitale, nella misura definita con i bandi di cui all'articolo 6 della legge medesima, per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi;

Visto altresì l'articolo 6 della legge regionale 8/2003, e, in particolare:

- il comma 1, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi;
- il comma 2, il quale dispone che i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi;
- i commi 3 e 4, nella parte in cui dispongono che i bandi medesimi possono stabilire, per l'erogazione dei contributi di cui trattasi, nonché per la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, modalità derogatorie rispetto a quelle definite dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

Considerato che la rete degli impianti sportivi di proprietà pubblica e di proprietà delle associazioni sportive senza finalità di lucro presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, costituisce un patrimonio impiantistico di significativa importanza che necessita di essere mantenuto in efficienza, adeguato e rinnovato per garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale e per offrire la possibilità di svolgere le relative discipline sportive in strutture idonee e conformi agli standard di sicurezza;

Ritenuto, esercitando la facoltà prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8/2003, di proseguire l'azione di supporto del settore degli impianti sportivi, attraverso un'incentivazione diretta per interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma, anche mediante lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento, di impianti sportivi esistenti destinati a tutte le discipline sportive, mediante l'attivazione di due linee contributive distinte, una destinata agli impianti di proprietà di Comuni del Friuli Venezia Giulia e una destinata ad Associazioni e società sportive senza fine di lucro proprietarie di impianti sportivi o che dispongano di idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 8/2003, su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici;

Dato atto che per l'anno 2025 le risorse destinate ai contributi in argomento, attualmente, ammontano complessivamente ad euro 15.299.250;

Considerato che, in relazione alle risorse disponibili, alla tipologia di lavori e alla dimensione territoriale, viene previsto un contributo massimo di euro 500.000,00 per i Comuni del Friuli Venezia Giulia, stabilendo diverse percentuali di finanziamento a seconda delle dimensioni del Comune richiedente, così come di seguito indicato:

- contributo pari al 90% della spesa ammessa per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- contributo pari al 85% della spesa ammessa per i Comuni con popolazione tra i 1.001 e 3.000 abitanti;

- contributo pari al 80% della spesa ammessa per i Comuni con popolazione tra i 3.001 e 5.000 abitanti;
- contributo pari al 75% della spesa ammessa per i Comuni con popolazione tra i 5.001 e i 10.000 abitanti;
- contributo pari al 70% della spesa ammessa per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

Considerato che, in relazione alle risorse disponibili e alla natura dei soggetti beneficiari, relativamente ai soggetti di natura privata, viene previsto un contributo massimo di euro 150.000,00 pari al 90% della spesa ammessa per le Associazioni e società sportive senza fine di lucro proprietarie di impianti sportivi e del 100% della spesa ammessa per le Associazioni e società sportive senza fine di lucro che dispongano di idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 8/2003, su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici;

Ritenuto di disporre che le risorse finanziarie attualmente stanziare sul capitolo di spesa di riferimento siano destinate per euro 10.000.000,00 a copertura del "Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi di proprietà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)" Allegato A alla presente e per euro 5.299.250,00 a copertura del "Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi di proprietà di associazioni o società sportive senza fini di lucro o di proprietà di enti pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) Allegato B alla presente;

Ritenuto, nel caso di ulteriore finanziamento delle linee contributive in argomento, di prevedere, con successiva deliberazione della Giunta regionale, la programmazione dell'utilizzo delle risorse medesime in relazione alle graduatorie successivamente approvate;

Ritenuto, infine, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di:

- prevedere, per entrambi i bandi, un punteggio maggiore per interventi su impianti sportivi sede prevalentemente di manifestazioni sportive ufficiali in ambito federale e sede di attività sportive con atleti di livello giovanile;
- prevedere, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16/2022 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia", una premialità di punteggio relativamente alla previsione di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche così come definiti all'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009;
- prevedere, in relazione al bando destinato alle Associazioni e società sportive, un punteggio premiale in base all'anzianità del soggetto richiedente;
- prevedere, in relazione al bando destinato ai Comuni, un punteggio premiale in base al livello della progettazione dell'intervento proposto e alle condizioni dell'impianto sportivo;
- in relazione alla ragionevole previsione dell'invio di un eterogeneo numero di domande a valere sulle risorse stanziare per la misura in argomento e riguardanti interventi con un certo grado di complessità, di disporre che le domande stesse siano oggetto di valutazione da parte di una Commissione costituita ai sensi dell'articolo 6, comma 2 bis della legge regionale 8/2003, che sarà tenuta ad applicare i criteri indicati all'articolo 15 dei bandi, in particolare quelli riferiti alla tipologia e obiettivo dell'intervento;

Visti gli allegati schemi di bando, allegati A e B, predisposti a tale scopo, in applicazione della suindicata normativa, e gli allegati agli stessi, che disciplinano i termini e le modalità di

presentazione delle domande di incentivo, i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché il procedimento contributivo nella sua totalità;

Ritenuto altresì, in applicazione dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 8/2003, di prevedere per i bandi in argomento, modalità ulteriori di erogazione dei contributi sia per i beneficiari di natura privata che pubblica come di seguito dettagliato:

- erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soli soggetti pubblici correlata al provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali;
- erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soggetti privati solo a seguito della prestazione, per un importo equivalente alla totalità del contributo concesso, di idonea fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto, in applicazione dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 7/2000, in considerazione della natura dei potenziali soggetti beneficiari di natura privata titolari di un diritto di disponibilità di impianti sportivi di proprietà pubblica, di prevedere la durata del vincolo di destinazione nella misura di due anni dal termine indicato all'articolo 32, comma 1 bis della legge regionale 7/2000 medesima;

Ritenuto, a causa della particolare complessità del procedimento istruttorio necessario all'approvazione della rendicontazione, nonché per le connesse esigenze organizzative del Servizio, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di approvazione della rendicontazione del contributo superiore a novanta giorni dalla data di presentazione della totalità della documentazione a supporto della spesa;

Ritenuto, infine, di adottare nei testi allegati rispettivamente sub A e B parte integrante della presente deliberazione, il "Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi di proprietà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025." e il "Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi di proprietà di associazioni o società sportive senza fini di lucro o di proprietà di enti pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025.";

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 12 ("Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027");
- la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 13 ("Legge di stabilità 2025");
- la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 14 (Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027);
- la legge regionale 6 agosto 2025 n. 12 (Assestamento del Bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 di data 30 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2069 di data 30 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2025 ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del D.Lgs n. 118/2011, articolo 39, comma 10 e successive variazioni;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 8/2003, rispettivamente nei testi allegati sub A e B parte integrante della presente deliberazione, il <<Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi di proprietà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025.>> e il <<Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi di proprietà di associazioni o società sportive senza fini di lucro o di proprietà di enti pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025.>>.

2. La presente deliberazione, comprensiva dei bandi, viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE